

Salmonellosi suine alla luce della normativa europea e nazionale



DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE

Settore Prevenzione Collettiva e Sanità Pubblica

Area Veterinaria e Igiene Alimenti Regione Emilia-Romagna

Reg 2016/429 considerando

- 17) Inoltre, norme specifiche sulle malattie degli animali trasmissibili, comprese quelle trasmissibili all'uomo («zoonosi»), sono già stabilite nel regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), nella direttiva 2003/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (4) e nel regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (5), e per quanto concerne le malattie trasmissibili all'uomo sono stabilite norme specifiche nella decisione n. 1082/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (6). È opportuno che tali atti restino in vigore dopo l'adozione del presente regolamento. Pertanto, al fine di evitare qualsiasi sovrapposizione della legislazione dell'Unione, il presente regolamento dovrebbe applicarsi alle zoonosi solo nella misura in cui norme specifiche non siano già contenute nei sopraccitati atti dell'Unione. In aggiunta, il presente regolamento si applica fatte salve le norme previste in altri atti legislativi dell'Unione, quali quelle concernenti gli ambiti della medicina veterinaria e del benessere degli animali.

Reg UE 2016 429

- Art 2 (Ambito di applicazione) comma 2:
2. Il presente regolamento si applica alle malattie trasmissibili, comprese le zoonosi, fatte salve le disposizioni di cui: a) alla decisione n. 1082/2013/UE; b) al regolamento (CE) n. 999/2001; c) alla direttiva 2003/99/CE; d) al regolamento (CE) n. 2160/2003.
- tra le malattie elencate allegato II
- Salmonellosi (salmonella zoonotica)
- Reg UE 2018/1629 che modifica malattie elencate allegato II Reg UE 2016/429 delle salmonellosi rimane: Infezione da Salmonella pullorum, gallinarum e arizonae
- E per essere ancora più chiari il Reg (UE) 2018/1882 che categorizza le malattie: Infezione da Salmonella pullorum, gallinarum e arizonae categoria D+E, specie elencate - Gallus gallus, Meleagris gallopavo, Numida meleagris (Faraona), Coturnix coturnix (quaglia), Phasianus colchicus, Perdix perdix (starna), Anas spp.

Pareri e studi in merito

- Report of the Task Force on Zoonoses “Data Collection on the analysis of the baseline survey on the prevalence of Salmonella in slaughter pigs, in the EU, 2006-2007 - Part A: Salmonella prevalence estimates (Question N° EFSA-Q-2006-042A) Adopted by The Task Force on 30 May 2008
- SCIENTIFIC REPORT “Analysis of the baseline survey on the prevalence of Salmonella in slaughter pigs, in the EU, 2006-2007” Part B: factors associated with Salmonella infection in lymph nodes, Salmonella surface contamination of carcasses, and the distribution of Salmonella serovars 1 Report of the Task Force on Zoonoses Data Collection (Question N° EFSA-Q-2006-042B) Adopted on 14 November 2008
- SCIENTIFIC REPORT submitted to EFSA Quantitative Microbiological Risk Assessment on Salmonella in Slaughter and Breeder pigs: Final Report Prepared by VLA in consortium with DTU and RIVM Submitted: 30th November 2009 Revised: 9th March 2010, 19th October 2010
- “A risk assessment model for Salmonella spp. in swine carcasses” Athanasios Chalias, Luca Grispoldi and Beniamino Cenci Goga Department of Veterinary Medicine, University of Perugia, Perugia, Italy

Pareri e studi

- In estrema sintesi: Il problema esiste, che la presenza superi nelle carcasse i limiti microbiologici con la probabilità in Italia dell'8,1%, carcasse con linfonodi positivi 15%.
- L'effetto principale della riduzione della prevalenza dei suini da macello è stato quello di ridurre il numero di suini infetti con elevati carichi di infezione / contaminazione che entrano nel macello, riducendo così alla fine il numero di porzioni altamente contaminate consumate dai consumatori.
- MA
- I risultati devono essere pertinenti rispetto alla mancanza di dati e informazioni precisi per fare ipotesi accurate. La mancanza di dati disponibili può essere in parte dovuta alla natura dell'infezione da Salmonella sia nei suini che nell'uomo. Questo potrebbe spiegare perché molti studi non sono riusciti a trovare risultati più che molto ampi e conclusioni generali.
- Alla luce di ciò, l'interpretazione più appropriata dei risultati è che non sono riusciti a dimostrare un beneficio economico positivo dalla definizione di obiettivi per ridurre la Salmonella nei suini da macello. Tuttavia, sarebbe prematuro concludere che il rapporto costi-benefici sarà negativo in ogni circostanza e vale la pena continuare le indagini per esplorare possibili vie da seguire.

Reg (CE) 2160/2003

- sul controllo della salmonella e di altri agenti zoonotici specifici presenti negli alimenti

Il presente regolamento disciplina:

a) la fissazione di obiettivi di riduzione della prevalenza di specifiche zoonosi nelle popolazioni animali:

i) al livello della produzione primaria; e

ii) quando ciò si rivela appropriato in funzione della zoonosi o dell'agente zoonotico in questione, in altre fasi della catena alimentare, compresa la produzione di prodotti alimentari e mangimi;

b) l'adozione di programmi specifici di controllo definiti dagli Stati membri e dagli operatori del settore alimentare e dei mangimi;

c) l'adozione di norme specifiche relative a determinati metodi di controllo da applicare ai fini della riduzione della prevalenza delle zoonosi e degli agenti zoonotici;

d) la definizione di norme che disciplinano gli scambi intracomunitari e le importazioni dai paesi terzi di taluni animali e loro prodotti.

- Sono definiti obiettivi comunitari di riduzione della prevalenza delle zoonosi e degli agenti zoonotici elencati nell'allegato I, colonna 1, nelle popolazioni animali elencate nell'allegato I, colonna 2,
- Al fine di conseguire gli obiettivi comunitari definiti all'articolo 4, gli Stati membri definiscono programmi di controllo nazionali per ciascuna delle zoonosi e ciascuno degli agenti zoonotici elencati nell'allegato I. I programmi di controllo nazionali tengono conto della distribuzione geografica delle zoonosi in ogni Stato membro e delle implicazioni finanziarie di controlli efficaci per i produttori primari e gli operatori del settore alimentare e dei mangimi.
- Gli operatori del settore alimentare e dei mangimi, o le associazioni che li rappresentano, possono definire programmi di controllo che coprono, nella misura del possibile, tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione.

ALLEGATO I
Zoonosi ed agenti zoonotici per i quali devono essere fissati obiettivi comunitari di riduzione della prevalenza ai sensi dell'articolo 4

1. Zoonosi o agente zoonotico	2. Popolazione animale	3. Segmento della catena alimentare	4. Data entro la quale deve essere fissato l'obiettivo (*)	5. Data a decorrere dalla quale devono essere effettuate le prove
Tutti i sierotipi di <i>Salmonella</i> rilevanti per la sanità pubblica	Pollame da riproduzione della specie <i>Gallus gallus</i>	Produzione primaria	A 12 mesi dalla data dell'entrata in vigore del presente regolamento	A 18 mesi dalla data riportata nella colonna 4
Tutti i sierotipi di <i>Salmonella</i> rilevanti per la sanità pubblica	Galline ovaiole	Produzione primaria	A 24 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento	A 18 mesi dalla data riportata nella colonna 4
Tutti i sierotipi di <i>Salmonella</i> rilevanti per la sanità pubblica	Polli da carne	Produzione primaria	A 36 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento	A 18 mesi dalla data riportata nella colonna 4
Tutti i sierotipi di <i>Salmonella</i> rilevanti per la sanità pubblica	Tacchini	Produzione primaria	A 48 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento	A 18 mesi dalla data riportata nella colonna 4
Tutti i sierotipi di <i>Salmonella</i> rilevanti per la sanità pubblica	Suini destinati alla produzione di carne	Macellazione	A 48 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento	A 18 mesi dalla data riportata nella colonna 4
Tutti i sierotipi di <i>Salmonella</i> rilevanti per la sanità pubblica	Suini da riproduzione	Produzione primaria	A 60 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento	A 18 mesi dalla data riportata nella colonna 4

(*) I dati presuppongono che dati comparabili in materia di prevalenza saranno disponibili almeno 6 mesi prima della definizione dell'obiettivo. Se tali dati non fossero disponibili, la data per la definizione dell'obiettivo sarebbe conseguentemente differita.

Decreto legislativo 191/2006

- 1. Lo scopo del presente decreto e' quello di garantire una adeguata sorveglianza delle zoonosi, degli agenti zoonotici e della resistenza agli antimicrobici ad essi correlata e un'adeguata indagine epidemiologica dei focolai di tossinfezione alimentare, per consentire di raccogliere le informazioni necessarie ad una valutazione delle relative tendenze e fonti.
- Art. 3. Obblighi generali
 1. L'autorità competente ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente decreto è il Ministero della salute.
 2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alla raccolta, all'analisi e all'invio al Ministero della salute dei dati relativi all'incidenza di zoonosi, di agenti zoonotici e di resistenza agli antimicrobici ad essi correlata, entro il 31 marzo di ogni anno, conformemente ai requisiti fissati dal presente decreto ed alle disposizioni adottate in applicazione dello stesso.
- Art 4. Regole generali relative alla sorveglianza delle zoonosi e degli agenti zoonotici
 1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alla raccolta dei dati pertinenti e comparabili per individuare e descrivere i pericoli, valutare l'esposizione e caratterizzare i rischi connessi alle zoonosi e agli agenti zoonotici.
 2. La sorveglianza è effettuata dall'azienda unità sanitaria locale competente per territorio nella fase o nelle fasi della catena alimentare più appropriate in funzione della zoonosi o dell'agente zoonotico in questione, in particolare a livello di produzione primaria, e in altre fasi della catena alimentare, compresa la produzione di prodotti alimentari e mangimi.
 3. La sorveglianza di cui al comma 2 riguarda le zoonosi e gli agenti zoonotici elencati nell'allegato I, parte A. In funzione della situazione epidemiologica del loro territorio, le regioni e province autonome possono porre sotto sorveglianza anche le zoonosi e gli agenti zoonotici elencati nell'allegato I, parte B.

Decreto legislativo 191/2006

- Allegato I
- A. Zoonosi ed agenti zoonotici da sottoporre a sorveglianza:
 - Brucellosi e relativi agenti zoonotici;
 - Campilobatteriosi e relativi agenti zoonotici;
 - Echinococcosi e relativi agenti zoonotici;
 - Listeriosi e relativi agenti zoonotici;
 - Salmonellosi e relativi agenti zoonotici;
 - Trichinellosi e relativi agenti zoonotici;
 - Tubercolosi causata da *Mycobacterium bovis*;
 - *Escherichia coli* che produce verocitotossine.

Decreto legislativo 136/2022

- Articolo 6 – notifica delle malattie all’Autorità competente
 - Comma 1 ... l’operatore e le altre pertinenti persone fisiche e giuridiche notificano al Servizio Veterinario dell’Azienda sanitaria competente per territorio: ...
 - b) tempestivamente, e comunque non oltre le 12 ore
 - Comma 2 informazioni e modalità di notifica
 - Comma 6 Ministero può definire modelli standardizzati per le notifiche
 - Comma 7 le disposizioni (sopracitate) si applicano anche nel caso di malattie trasmissibili disciplinate dal Regolamento (CE) 999/2001, Dal DLgs 191/2006 e dal regolamento 2160/2003 ove non elencate